



Nn. 2217 e 2119-A

Relazione orale

Relatrice GATTI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 22 luglio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (n. 2217)

presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

dal Ministro della giustizia

e dal Ministro del lavoro e politiche sociali

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2016

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (n. 2119)

d'iniziativa del senatore STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2015

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2217

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della 14 ^a Commissione permanente	»	10
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	11

Disegni di legge:

– n. 2217, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione.....	»	13
– n. 2119, d’iniziativa del senatore Stefano.....	»	25

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2217 e su emendamenti

(Estensore: BISINELLA)

5 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 6.41 e 6.0.2 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie – quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro – riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

sugli emendamenti 6.27 e 6.28, nonché sul subemendamento 6.100/13 parere contrario, in quanto le norme ivi previste – nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità – presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;

sul subemendamento 6.100/42 parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto – ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori – sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: LUMIA)

sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 e su emendamenti

30 giugno 2016

La Commissione, esaminati i disegni di legge e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217;

rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale;

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi «Art. 603-*bis*.1» e «Art. 603-*bis*.2», in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, l'articolo 630 del codice penale, l'articolo 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, gli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, l'articolo 452-*decies* del codice penale, l'articolo 600-*septies*.1 del codice penale, nonché gli articoli 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e l'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli articoli 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento al capoverso «Art. 603-*bis*.1» che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la com-

pletezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:

«Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite»;

in ordine al successivo capoverso «Art. 603-*bis*.2», che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola: «obbligatoria» il seguente inciso: «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno», così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminose qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-*bis* del codice penale sostituendo, nell'alea, le parole: «da uno a cinque anni» con le parole: «da due a sei anni» e premettendo, nella lettera *b*), alle parole: «mediante l'attività di intermediazione» la parola: «anche», nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-*bis*.3 del codice penale nel seguente modo: «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale» e di aggiungere, nel predetto articolo 603-*bis*.3, il seguente comma: «Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: SANTINI)

sul disegno di legge n. 2217 e su emendamenti

19 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto che:

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), la legislazione vigente che per questa parte non viene modificata, prevede la partecipazione alla cabina di regia a titolo gratuito e senza la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), l'adattamento del sistema UNIEMENS sarà realizzato dall'INPS nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

analogamente, in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), le attività in esso previste saranno anch'esse svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), si deve ritenere che si tratti di contributi già previsti e quindi compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8;

che la clausola di invarianza è valida anche in riferimento alle attività previste dall'articolo 7;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.82, 6.83, 6.0.2, 7.0.10, 6.31, 6.0.8, 6.0.10, 7.0.6, 7.0.8, 1.16, 6.2, 6.27, 6.28, 6.30, 6.32, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.91, 6.41, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.56, 6.57, 6.59, 6.60, 6.67, 6.69, 6.85, 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.9, 7.0.12 e 7.0.13.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.100 e relativi subemendamenti, 6.79, 7.0.7, 6.100 e relativi subemendamenti, nonché su tutte le restanti proposte trasmesse successivamente alla data del 4 luglio, sulle quali il parere è sospeso.

su ulteriori emendamenti

20 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.100/43, 6.100/44, 6.100/15, 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/17, 6.100/18, 6.100/24, 6.100/25, 6.100/26, 6.100/27, 6.100/28, 6.100/32, 6.100/38, 6.100/50 e 6.100/51.

Il parere sull'emendamento 6.79 è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il relativo testo sia assorbito dall'emendamento 6.100.

Il parere sul subemendamento 6.100/37 è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 6.100 e sui restanti subemendamenti, nonché sugli ulteriori emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Il parere è sospeso sulle proposte 7.0.7 e 1.0.100.

su ulteriori emendamenti

21 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.7.

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.0.100.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CARDINALI)

su emendamenti

22 giugno 2016

La Commissione,

rilevato che il disegno di legge recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (A.S. 2217) mira a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del cosiddetto caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del Paese e dal numero crescente di persone immigrate in cerca di lavoro;

esaminati gli emendamenti ad esso riferiti presentati in Commissione di merito;

esaminati in particolare gli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12, 6.69, 6.85;

rilevato che la concessione di contributi e agevolazioni *de minimis* nel settore agricolo deve essere subordinata al rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, o del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

ritenuto che, nel rispetto dei due regolamenti succitati, non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato RIBAUDO)

sul disegno di legge n. 2217

14 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge S. 2217;

condivisa la finalità del provvedimento di garantire azioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

rilevato che il provvedimento:

agli articoli da 1 a 5 modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* del codice penale, intervenendo nella materia dell'ordinamento penale, rientrante – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione – tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;

all'articolo 6, apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, introducendo disposizioni incidenti sulle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione. Talune disposizioni dell'articolo 6 nonché l'articolo 7 – concernente la predisposizione di un piano volto a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli da parte delle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore – sono da ricondurre alla materia tutela e sicurezza del lavoro, ascritta alla competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'opportunità di integrare la cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

considerata infine l'opportunità di favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico locale per assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cosiddetto caporalato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6 con la previsione che la composizione della cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

2) sia valutata l'opportunità di introdurre disposizioni tese ad incentivare il trasporto pubblico locale affinché siano assicurate forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—**Art. 1.***(Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale)*

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 1.

*(Introduzione degli articoli 603-bis.1
e 603-bis.2 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis.1 - (*Circostanza attenuante*). - Per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 2.

*(Introduzione degli articoli 603-bis.1
e 603-bis.2 del codice penale)*

1. *Identico:*

«Art. 603-bis.1 - (*Circostanza attenuante*). - **Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 603-bis.2. - (*Confisca obbligatoria*) -
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

Art. 603-bis.2. - (*Confisca obbligatoria*) -
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per **i delitti previsti** dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, **salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno**, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, **anche indirettamente o per interposta persona**, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Art. 3.

(*Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osser-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d.1*) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale;».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la seguente: «603-*bis*,».

Art. 4.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti)

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. *Identico*:

«*d.1*) **delitti** di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro **previsti** dall'articolo 603-*bis*, **secondo comma**, del codice penale;».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca)

Identico

Art. 6.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(*Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure anti-tratta*)

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure anti-tratta*)

Identico

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. *Identico*:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, **delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale**»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni ammini-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

***c-ter)* non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;**

b) identica:

«*1-bis.* Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, **i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1**, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **nonché** gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Mi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;

d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma *1-bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), avvalendosi delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, **dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;**

2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonché un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;

d) *identica*;

e) dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti:**

«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma *1-bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), **utilizzando le infor-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, **a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola**, e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provve-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale **strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.**

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma»;

f) *identica*:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti **e che siano in possesso**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete **del lavoro agricolo di qualità**. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti **per il trasporto dei lavoratori agricoli** dai medesimi enti. **Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori**. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo»;

g) *identica*.

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Art. 9.

(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore **e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.**

2. **Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art. 11.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 2119

D'INIZIATIVA DEL SENATORE STEFANO

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Lo Stato con la presente legge, in conformità all'articolo 4, comma 1, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori la più ampia tutela e protezione, e reprimendo ogni forma di intermediazione illecita di manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne la emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali.

Art. 2.

*(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti e ad altri benefici di legge.**Sostegno all'emersione.)*

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, subordinato

al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), b), c) del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'articolo 8 della presente legge;

g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla «Rete del lavoro agricolo di qualità» di cui all'articolo 6 comma 1, del decreto-legge

n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis*.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 3.

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei

lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni

zioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)

1. All'articolo 603-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, con la multa da 3.000 a 6.000 euro», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la confisca di cui all'articolo 240 dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Con le risorse derivanti dalla inflazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti»;

b) al comma 3, al numero 1), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due» e dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al comma 1, sia un lavoratore migrante»;

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-septies, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;

b) dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies. - (Delitti in materia di tutela del lavoro). - 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».

Art. 7.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».

Art. 8.

(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni)

1. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.

2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Azione ispettiva)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme

di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di legge di cui all'articolo 2 da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva di cui all'articolo 9 della presente legge, viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «*Capofree*», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di

un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od as-

sociata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

